



## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE

Comuni Associati: Cerignola, Stornarella, Orta Nova, Canosa di Puglia, Consorzio Igiene Ambientale Bacino

Foggia <http://cucdeltavoliere.traspare.com>

Sede di riferimento: Comune di CERIGNOLA – Piazza della Repubblica

71042 – CERIGNOLA (FG) Tel. 0885 410287

### COMMITTENTE



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

### DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SERVIZI CON PREVALENZA FUNZIONALE SERVIZI, DENOMINATO "INDAGINI INTEGRATIVE DI CARATTERIZZAZIONE E ADR- C.DA TUFARELLE".

CUP	I29E19000020009
CIG	8790406881
IMPORTO a base di gara	<b>€ 466.535,47</b> compreso oneri della sicurezza di <b>euro 8.998,67</b> non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA

#### 1. PREMESSE

In esecuzione alla Determinazione n. 631 del 15.6.2021, è indetta procedura aperta di gara presso la sede della C.U.C. del Tavoliere c/o il Comune di Cerignola, sito in piazza della Repubblica, secondo le “NORME ED AVVERTENZE” di seguito specificate. La gara è indetta nel rispetto delle norme e

regolamenti vigenti in materia di indagini geognostiche, servizi e forniture ed è disciplinata dal presente Disciplinare di gara e dal Bando di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

La totalità dei costi concernente la completa esecuzione delle prestazioni di cui al computo metrico posto a base di gara e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione dei servizi/indagini geognostiche, ivi incluse le soste per cattive condizioni meteoriche, sono a carico dell'Appaltatore che è compensata dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i indagini geognostiche e le obbligazioni oggetto di questo appalto sono affidati a "misura".

Sono escluse offerte in aumento e quelle alla pari.

### ***1.1 Documenti di gara***

La documentazione di gara comprende:

- Relazione tecnica- PDCC
- Elenco dei prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato Speciale di Appalto
- Quadro economico
- Planimetrie
- Disciplinare di gara e modulistica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://cucdeltavoliere.tra spare.com/>.

### ***1.2 Comunicazioni***

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende valida mentre tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO e IMPORTO**

Il presente appalto è del tipo Appalto Misto (servizi e indagini geognostiche) del Codice dei Contratti, con prevalenza funzionale di servizi, per un importo complessivo di € **466.535,47,oltre IVA** posto a base di appalto, di cui € 8.998,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come risulta dal prospetto seguente.

Quadro economico di sintesi	
a) SERVIZI ( Analisi di Laboratorio)	Euro 39.732,80
b) INDAGINI GEOGNOSTICHE	Euro 417.804,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 457.536,80</b>
c) ulteriori costi della sicurezza	Euro 8.998,67
<b>Importo totale (a+b+c)</b>	<b>Euro 466.535,47</b>

L'importo di cui alla presente gara risulta impegnato con la Determinazione Dirigenziale n.404/2019 (IMP 589/2021) con imputazione al Capitolo di spesa 1096.4 recante *Spese di caratterizzazione Tufarelle*;

- Per i dettagli si rinvia al capitolato speciale d'appalto.
- L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità delle attività e ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni.
- Si applicano i termini di cui all'art. 60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, al fine di rispettare la tempistica fissata dall'Articolo 4 del Disciplinare regolante i rapporti tra Comune e Regione per l'esecuzione dell'intervento, che prevede l'avvio della procedura per l'affidamento delle prestazioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

- I) Indagini Geognostiche: 180 giorni dalla data del verbale di consegna delle attività.  
 II) Monitoraggio Ambientale e Analisi di Laboratorio: giorni 730, a decorrere dal collaudo degli interventi di cui al punto 1, così come distribuite nel Capitolato Speciale di Appalto.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, costituiti, ai sensi dell'art.45 del D.lgs. N.50/2016 da:

gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p);  
 gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento) che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici relativamente ai sondaggi geognostici ed ai servizi i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto

nel settore dei contratti pubblici di indagini geognostiche, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n.240.

### **5.1 Raggruppamenti temporanei d'impresa e consorzi**

Ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 del D. lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento verticale di operatori economici, il mandatario dovrà eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Si precisa altresì che in conformità al comma 4 dell'art.48 del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di

inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D. lgs. n.50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. lgs. n.50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai indagini geognostiche o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto o, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai indagini geognostiche o servizi o forniture ancora da eseguire.

## **6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall'art. 83 del D. lgs. n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante avuto riguardo all'oggetto dell'appalto ed all'interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall'art.80 del D. lgs. n.50/2016.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

### **6.1 Requisiti di ordine generale**

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

### **6.2 Requisiti di ordine speciale**

A pena di esclusione l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### **a) Requisiti di idoneità professionale**

Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello

Stato di appartenenza, per attività oggetto dell'Appalto;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono, a pena di esclusione essere in possesso:

➤ PER I SERVIZI DI ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO

1. un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 39.732,80, IVA esclusa, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, comprovabile su richiesta della SA da copia conforme dei bilanci o loro estratti oppure copia conforme all'originale delle dichiarazioni IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi.  
Tale requisito è finalizzato a garantire una prestazione coerente rispetto al fabbisogno richiesto dalla stazione appaltante.
2. aver eseguito, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, almeno n.1 servizio di analisi di laboratorio analogo a quello di cui al presente appalto non inferiore ad Euro 39.732,80;
3. essere in possesso di certificazione di accreditamento Accredia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025; tale requisito dovrà essere posseduto al momento della pubblicazione del bando;
4. per l'attività di campionamento, l'operatore economico dovrà essere in possesso di certificazione di accreditamento Accredia ai sensi della norma UNI 10802; tale requisito dovrà essere posseduto al momento della pubblicazione del bando;

➤ PER I SONDAGGI GEOGNOSTICI

1. Attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d'identità degli stessi), rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria prevalente di opere specializzate “OS 20-B” – Indagini geognostiche – Classifica II<sup>^</sup>.

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui all'art. 47 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio).

E' consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento secondo le modalità di legge. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (ex articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

Relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c) dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti, nei modi previsti dal codice, da ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti ovvero da ciascun operatore consorziando, alla data di presentazione dell'offerta.

## **7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di indagini geognostiche, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis nell'attesa dell'attivazione della Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art.81 del D.lgs. n.50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (link: servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

## **8. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

Per le informazioni di natura tecnica-amministrativa si rimanda alla consultazione degli atti di gara resi a disposizione sul profilo del Committente <https://cucdeltavoliere.trasparenza.com/>.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Preliminarmente alla presentazione delle offerte l'impresa deve eseguire, congiuntamente al personale del Committente, un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, la tipologia e la consistenza dei servizi/indagini geognostiche da eseguire nonché la situazione ambientale, anche al fine di verificare e valutare l'esistenza di rischi lavorativi e di poter approntare le idonee misure di prevenzione e protezione.

Ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi i responsabili delle imprese che intendono presentare offerta dovranno prendere contatti con il dirigente del IV Settore, RUP Ing. Sabino Germinario [ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it), al fine di concordare data ed ora del sopralluogo entro 15 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC, cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, in forma individuale con la presenza del singolo concorrente che ne abbia fatta richiesta.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo

deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei indagini geognostiche.

## **9. CHIARIMENTI**

I soggetti che intendono concorrere all'appalto potranno inoltrare le richieste chiarimenti, in lingua italiana, attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI" disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e password) della piattaforma Traspare, entro e non oltre 10 giorni precedenti la data fissata per la presentazione dell'offerta, ore 12:00.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

## **10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate da documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, le dichiarazioni dovranno essere corredate da copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli resi disponibili ed allegati al presente disciplinare.

## **11. COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art.52 del D. lgs. n.50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al medesimo articolo, nonché al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza della Capitanata, o con raccomandata A/R o via [PEC cucdeltavoliere@pec.it](mailto:PEC_cucdeltavoliere@pec.it); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



Ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del D.lgs.n.50/2016 in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

## **12. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La carenza dell'informativa per il trattamento dei dati personali e la dichiarazione di consenso all'accesso agli atti comportano l'automatica esclusione del concorrente dalla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Dlgs n. 50/2016.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

## **13. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art 105 comma 13, a cui si rinvia.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

## **14. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al *2% dell'importo a base d'asta* e precisamente di importo pari ad € 9.150,74 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti D.M- 31/2018. 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **15 POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori previsti dalla prestazione. La polizza prevista è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dall'avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche nel caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestante in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.123 del 2004 che vale solo come riferimento.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale

polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” ( C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata di Euro 457.536,80;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi ( R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata ( massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

In materia di garanzie assicurative trovano applicazione tutte le norme di legge e regolamentari compatibili con l'appalto in oggetto.

Le garanzie di cui ai periodi terzo e quarto, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque) ai sensi della delibera dell'Autorità medesima del 18 dicembre 2019 “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020. (Delibera n. 1197/2019) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005

## **17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA**

Il plico telematico per la partecipazione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito <https://cucdeltavoliere.trasparenza.gov.it/>, secondo le modalità previste nel Manuale Operativo Gara Telematica allegato al presente disciplinare, quale parte integrante e sostanziale, e nei termini previsti dal seguente Timing di Gara:

<b>TIMING GARA</b>	<b>Data</b>	<b>Ora</b>
Scadenza per sopralluogo	<b>20/08/2021</b>	<b>10:00</b>
Scadenza per la richiesta di chiarimenti	<b>10/08/2021</b>	<b>10:00</b>
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti di gara e marcatura temporale degli archivi – buste di gara)	<b>23/08/2021</b>	<b>10:00</b>

Inizio periodo per il caricamento telematico della Busta contenente la documentazione amministrativa e della Busta contenente la documentazione tecnica	<b>24/08/2021</b>	<b>09:30</b>
Fine periodo per il caricamento telematico della Busta contenente la documentazione amministrativa e della Busta contenente la documentazione tecnica	<b>25/08/2021</b>	<b>09:30</b>
Inizio e fine caricamento telematico della Busta contenente la documentazione economica	<b>Comunicato a mezzo pec al termine della valutazione della documentazione amministrativa.</b>	

Gli archivi informatici (buste telematiche di gara), firmate digitalmente entro e non oltre il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura medesima, saranno denominate rispettivamente:

- "Busta A – Documentazione amministrativa – nome dell'operatore economico";
- "Busta B - Offerta economica– nome dell'operatore economico".

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. Per le successive, eventuali, sedute pubbliche verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo pec tramite la Piattaforme Traspare.

Documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo A);
- b) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo B).

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)**

Nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione, redatta secondo il facsimile "*Allegato 1*", con annesse dichiarazioni redatte secondo i facsimili "*allegati 2,6 e 7*", tutti sottoscritti digitalmente, unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità;
- Documento di Gara Unico Europeo di cui alla G.U. n.174 del 27 luglio 2016 DGUE in formato elettronico (Documento di Gara Unico Europeo): il concorrente dovrà accedere al link: <https://ec.europa.eu/tools/espdp/filter?lang=it> ed utilizzando il file in formato xml "espdp-request.xml", pubblicato nella documentazione di gara, dovrà produrre il DGUE in formato elettronico (formato xml). Si precisa che sarà comunque necessario produrre il DGUE in

formato pdf firmato digitalmente, il quale sarà considerato come documentazione illustrativa a supporto di quella che sarà rilasciata in formato “xml”,

- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità
- Copia del capitolato speciale firmato digitalmente in segno di condivisione e accettazione di tutte le clausole in esso incluse;
- Procure: Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
- Garanzia provvisoria con Impegno a rilasciare cauzione definitiva: L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
  - l’impegno di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
    - in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario e dell’operatore economico (con indicazione nella dichiarazione di impegno del nominativo dell’o.e. e del fideiussore che corrisponde a chi appone la firma digitale);
    - ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario e dell’operatore economico (con indicazione nella dichiarazione di impegno del nominativo dell’o.e. e del fideiussore che corrisponde a chi appone la firma digitale);
    - ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- Attestazione di qualificazione in formato .pdf L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, la scansione dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni (originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016. “OS 20-B” – Indagini geognostiche- classifica II^;
- Attestato di avvenuto sopralluogo;
- Modello informativa per il trattamento della privacy e dichiarazione di consenso all’accesso agli atti, debitamente sottoscritta digitalmente;

Valgono le seguenti precisazioni:

- 1) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.
- 2) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere allegato:
  - se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere digitalmente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. lgs. n.50/2016 e dei requisiti di cui all'art.83 del D. lgs. n.50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- 3) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'Avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, si rinvia al paragrafo dedicato esplicitamente all'Avvalimento.  
Resta inteso che nessun dato riferito all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione digitale dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa concorrente stessa. Alla dichiarazione dovrà essere unita copia di un documento d'identità in corso di validità.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da traduzioni giurate.

Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso comune. L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:

4) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di (indicare tribunale); nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

#### 5) Per i consorzi stabili

Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

## 2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

↑ Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

↑ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*dichiarazione contenuta nel modello di domanda – Modello A*). Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

↑ Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

↑ Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*dichiarazione contenuta nel modello di domanda – Modello A*).

## 7) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti ↑

Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a) L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (*dichiarazione contenuta nel modello di domanda – Modello A*);
- b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (*Modello D – Dichiarazione di impegno*);
- c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (*dichiarazione contenuta nel modello di domanda – Modello A*).

## 18 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La busta "B" – "Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: A. L'OFFERTA ECONOMICA;

Si specificano, si seguito, le caratteristiche ed i contenuti delle documentazioni di cui sopra:

L'offerta economica, predisposta secondo il Modello G allegato al presente disciplinare di gara, deve contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- 1) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
- 2) il ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
- 3) la stima, per l'esecuzione dell'appalto, dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.



In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016, determinato mediante ribasso sull'importo dei servizi e delle indagini geognostiche posti a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

### **19.1 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE "RISPOSTE AMMINISTRATIVE" E APERTURA DELLE "RISPOSTE ECONOMICHE"**

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal Portale.

Il RdP procederà, nella prima seduta:

- ad aprire la risposta amministrativa e prendere atto degli operatori economici che hanno presentato un'offerta e della relativa composizione
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara; - ad aprire la documentazione amministrativa presentata da ogni partecipante ed a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; - ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio.

Nella stessa seduta i gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il RdP procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura delle risposte economiche;
- alla verifica della presenza di tutte le indicazioni richieste dal presente Disciplinare;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il RdP procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. L'estrazione verrà effettuata alla presenza di due testimoni che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa. In ogni caso in cui vi siano offerte sospette di anomalia si procederà comunque alla verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RdP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Il RdP provvederà agli adempimenti di cui all'art. 76 c. 2-bis e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il RdP dispone l'esclusione dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del Codice.

## **20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito in legge con modificazione dalla L 55/2019 se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, in conformità alla Delibera ANAC n. 715 del 23 luglio 2019 e alla Circolare n. 8 del 24.10.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come segue:

- a. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 come integrato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito in legge con modificazione dalla L 55/2019 se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra previsto, il RdP sospenderà la seduta di gara e richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RdP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Sia la richiesta da parte del RdP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate tramite il Portale

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'impresa partecipante alla gara.

L'impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3) del presente Disciplinare di Gara.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RdP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RdP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RdP provvederà ad esaminarle in seduta riservata.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RdP potrà richiedere per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RdP verranno redatti, a cura del RdP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il RdP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 19.

Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non rispetta gli obblighi di cui all' [articolo 105](#) del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei indagini geognostiche in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RdP, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso il Portale e, effettuate le necessarie verifiche in merito ai costi della manodopera indicati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

## 20.1 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il RdP, una volta formulata la proposta di aggiudicazione, procederà d'ufficio alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il Comune di Canosa di Puglia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto: in particolare, ai sensi del citato art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a. l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b. progetto e relativi allegati;
- c. le polizze di garanzia;
- d. il Patto di Integrità,

tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Le spese relative alla pubblicazione sulla GURI e sui giornali, del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei indagini geognostiche.

## **20.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

**IL RUP**  
***Ing. Sabino Germinario***